

ACCORDO BILATERALE
PER LA PROMOZIONE ED UTILIZZO DEI SERVIZI INTEGRATI ALLE PROCEDURE
CONCORSUALI di DOBANK S.p.A.

TRA

doBank S.p.A., banca con socio unico costituita come società per azioni ai sensi della Legge della Repubblica Italiana, capitale sociale € 41.280.000,00 interamente versato, con sede sociale in Piazzetta Monte n. 1 37121 Verona, Italia, codice fiscale e registrazione al Registro delle Imprese di Verona n. 00390840239, iscritta al n. 5252 nel Registro delle Banche tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario, capogruppo del Gruppo Bancario doBank iscritto nel Registro dei Gruppi Bancari tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario al n. 10639, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, **rappresentata dal Dott. Mauro Goatin,**

e

L'ODCEC - Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Pisa con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 2 , rappresentato dal Presidente, **Dott. Maurizio Masini,**

PREMESSO CHE

doBank S.p.A. :

- è leader nella gestione e nel recupero crediti a livello nazionale ed europeo — dotata di certificazione di qualità ISO 9001 e destinataria dei massimi riconoscimenti da parte delle maggiori Agenzie di rating internazionale - ed ha strutturato un'ampia gamma di servizi destinati ai Tribunali italiani e alle categorie professionali coinvolte a vario titolo nella gestione dei fenomeni di crisi d'impresa, con la prospettiva di massimizzare il recupero del valore degli attivi delle procedure concorsuali e, contemporaneamente, il contenimento dei costi e dei tempi gravanti sulle procedure stesse;
- è stata parte attiva nella diffusione del Processo Telematico nelle principali sedi giudiziarie italiane contribuendo all'avvio - con valore legale in tale sedi e nel quadro della programmazione ministeriale - della gestione telematica dei decreti ingiuntivi, delle procedure esecutive individuali e concorsuali e delle comunicazioni di cancelleria; ha collaborato con il Ministero della Giustizia nella sperimentazione dei pagamenti telematici delle spese di giustizia;
- ha siglato il 24 aprile 2012 una Convenzione con DigitPA (Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) ora Agenzia Digitale per l'Italia per proseguire la sperimentazione e la diffusione dei predetti pagamenti tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.
- intende proseguire, alla luce della legge 132/15 l'attività volta a rendere efficiente e tempestiva la liquidazione degli attivi concorsuali;
- intende supportare attraverso le proprie strutture i professionisti nominati nell'ambito delle procedure concorsuali quali curatori, liquidatore giudiziali, nell'espletamento di talune attività



[Handwritten signatures]

L'Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Pisa (di seguito denominato anche ODCEC):

- svolge attività di rappresentanza, tutela e assistenza dei propri iscritti nella provincia di Pisa
- condivide la necessità di divulgare ai propri iscritti le soluzioni ed i servizi proposti da doBank e che possono supportare i professionisti nello svolgimento delle loro attività nel rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa di riferimento;
- intende porre in atto un'opera di informazione, rivolta a tutti gli iscritti, sui Processi e soluzioni a supporto della liquidazione degli attivi;
- l'ODCEC ha individuato in doBank il soggetto ideale per avviare una collaborazione, in quanto già partner di diverse istituzioni in vari progetti di sviluppo e quale soggetto direttamente interessato al buon esito delle procedure.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1 - Oggetto dell'accordo

Nel quadro delle finalità indicate dalla legge 132/2005 che ha: 1) definito precise tempistiche per la chiusura delle procedure concorsuali e per lo svolgimento di attività di liquidazione 104 ter; 2) previsto la possibilità che le procedure possano avvalersi di società specializzate (art. 107); 3) posto l'accento sull'importanza dell'attività virtuosa dei professionisti; 4) stabilito che il Giudice Delegato possa liquidare acconti ai professionisti solo dopo un riparto parziale al fine di accelerare il soddisfacimento dei creditori (art. 39) nonché delle condizioni indicate nelle Premesse, che costituiscono parte integrante del presente Accordo, **doBank S.p.a.** e **l'ODCEC di Pisa** si impegnano a promuovere iniziative di reciproco interesse nel settore delle procedure esecutive e concorsuali, al fine di ridurre i tempi delle procedure, contenerne i costi e incrementare l'efficacia delle misure liquidatorie dei valori degli attivi concorsuali.

L'ODCEC di Pisa:

- coordinerà l'organizzazione dei corsi di formazione ed informazione su materie strettamente collegate alle procedure concorsuali con la partecipazione di doBank;
- inserirà sul proprio portale il logo di doBank, che rinvierà ad un link e ad una scheda informativa dei servizi offerti da doBank.

doBank potrà, discrezionalmente, proporre agli iscritti della Fondazione i servizi di seguito indicati a tariffe convenzionate:

- contratti di mandato per la riscossione dei crediti
- acquisto dei crediti tributari ex art. 106 L.F.
- vendita dei beni fallimentari ai sensi dell'art. 107 L.F.



doBank aggiornerà l'ODCEC di Pisa su eventuali nuovi servizi che andrà a strutturare nel settore giustizia.

2 - Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni, salvo che non sia diversamente specificato nel presente Accordo, potranno essere inviate, in alternativa, a mezzo lettera raccomandata A.R. o corriere o telefax o e mail ai seguenti indirizzi

- **doBank S.p.A., Piazzetta Monte 1 - 37121 Verona** - tel 045 4889748 c.a. **Dott. Simone Corso**; mail simone.corso@doBank.com
- **l'ODCEC di Pisa**, Piazza Vittorio Emanuele II,n2 - 56125 Pisa - tel 050 503318 c.a. **Dott. Maurizio Masini**, mail: segreteria@odcecpisa.it

3 - Trattamento dei dati personali

Le Parti riconoscono che l'esecuzione dell'Accordo può implicare il trattamento dei dati personali e che tale trattamento è soggetto all'applicazione del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy). A tale proposito le Parti dichiarano di aver effettuato tutto quanto necessario al fine di conformarsi alla legislazione applicabile sulla protezione dei dati e che tutte le attività del trattamento dei dati che saranno eseguite in relazione all'esecuzione dell'oggetto dell'Accordo saranno esercitate in conformità con la legislazione in materia di Privacy. Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo le parti concordano che la Banca e la Fondazione trattino i dati come "Titolari" ai sensi dell'Articolo 4, primo paragrafo, lettera f) del Codice della Privacy. Resta inteso che le operazioni di trattamento dei dati eseguite dalle parti saranno limitate solo alle attività che sono funzionalmente necessarie per l'esecuzione del contratto e non si estenderanno ad altri fini di trattamento.

4 - Trattative - modifiche

Qualsiasi patto aggiuntivo o modificativo sarà ritenuto nullo se non risulterà stipulato per atto scritto e siglato dalle Parti stesse.

5 - Durata, disdetta e recesso


Il presente Accordo ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo possibilità di proroga dell'Accordo stesso che potrà essere concordata tra le Parti entro 30 giorni antecedenti la scadenza.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta con preavviso di sessanta giorni.

6 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra doBank e la Fondazione in merito all'esecuzione del presente Accordo, competente a decidere sarà in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del foro di Verona

Verona, 06/04/2016




doBank S.p.A.
Servicing | Lending | Solutions

Piazzetta Monte n.1 - 37121 Verona
P.Iva 02659940239 - C.F. 00390840239



